

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 1 gennaio/marzo 2022

1

**Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea**

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 1 gennaio/marzo 2022

1

**Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea**

Direttore responsabile

Daniele M. CANANZI

Comitato scientifico

Giorgio BARONE ADESI (Un. Catanzaro), Maria Stella BARBERI (Un. Messina), Andrea BELLANTONE (Un. Toulouse), Giovanni BOMBELLI (Un. Cattolica di Milano), Daniele M. CANANZI (Un. Mediterranea, ISESP), Felice COSTABILE (Un. Mediterranea), Gabriella COTTA (Un. Sapienza), Giovanni D'AMICO (Un. Mediterranea), Nico D'ASCOLA (Un. Mediterranea), Faustino DE GREGORIO (Un. Mediterranea), Luigi DI SANTO (Un. Cassino), Massimiliano FERRARA (Un. Mediterranea, CRIOS-Bocconi), Fabio FRANCESCHI (Un. Sapienza), Tommaso GRECO (Un. Pisa), Attilio GORASSINI (Un. Mediterranea), Paolo HERITIER (Un. Piemonte Orientale), Marina MANCINI (Un. Mediterranea), Francesco MANGANARO (Un. Mediterranea), Marco MASCIA (Un. Padova), Francesco MERCADANTE (Un. Sapienza), Maria Paola MITTICA (Un. Urbino), Milagros OTERO (Un. Santiago de Compostela), †Antonio PAPISCA (Un. Padova, ISESP), Giuseppe PIZZONIA (Un. Mediterranea), Antonio PUNZI (Un. Luiss di Roma), Ana Gonzales RODRIGUEZ (Un. Santiago de Compostela), Carmela SALAZAR (Un. Mediterranea), Giuseppe TROPEA (Un. Mediterranea).

Comitato redazionale

Angela BUSACCA (Un. Mediterranea), Pietro DE PERINI (Un. Padova), Margherita GENIALE (Un. Messina), Andrea MASTROPIETRO (Un. Sapienza), Roberto MAVILIA (ICRIOS-Un. Bocconi), Maria Giovanna MEDURI (Un. Luiss di Roma), Elena SICLARI (Un. Mediterranea), Ettore SQUILLACI (Un. Mediterranea), Isabella TROMBETTA (Un. Mediterranea), Angelo FERRARO VIGLIANISI (Un. Mediterranea)

Direzione, redazione e amministrazione di SUDEUROPA sono presso l'ISESP – Istituto superiore europeo di studi politici, proprietario della testata, Via Nino Bixio, 14 - 89127 Reggio Calabria; email cde@isesp.eu, sito internet www.isesp.eu

**LARUFFA
EDITORE**

via dei Tre Mulini, 14
89124 Reggio Calabria www.laruffaeditore.it
tel.: 0965.814954 segreteria@laruffaeditore.it

Registrato presso il Tribunale di Reggio Calabria, n. 7 del 10/11/2016
ISSN 2532-0297

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

La casa editrice Laruffa cura la stampa e la distribuzione
La rivista è pubblicata dal *Centro di documentazione europea* dell'ISESP
e fa parte delle pubblicazioni della rete CDE della Commissione europea.



SUDEUROPA viene realizzata anche con il contributo scientifico di



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



Università Commerciale
Luigi Bocconi

CRIOS. Center for Research
Innovation Organization and Strategy

LUISS
Università
Guido Carli



SOMMARIO

- 7 EDITORIALE
D.M. CANANZI, *Un ethos per la "società europea"*
- 15 DIRITTI UMANI, OGGI
17 P. DE PERINI, *Cop 27 e diritti umani: buone notizie dal fondo per il "loss and damage"?*
- 23 ECONOMIE, POLITICHE E SOCIETÀ
25 M. SCHIRRIPIA, *L'esercizio del diritto di voto tra limiti ed innovazioni: una comparazione a partire da tre recenti elezioni*
- 51 LO SCACCHIERE DEL MEDITERRANEO NEL MEDIO ORIENTE
53 P. FOTIA, V. MALLAMACI, T. CIANO, M. FERRARA, *La Ricerca nell'ambito dell'Unione Europea: la dinamica degli inventori nell'area balcanica in un'ottica di inclusione socio-economica*
- 67 DIRITTI, RELIGIONI E CULTURE
69 A. MASTROPIETRO, *Dissonanze culturali. Universi sonori, mondo del diritto e corologia giuridica*
- 109 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI INTERNAZIONALE
111 M. MEDURI, *L'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo: un piccolo passo avanti verso un nuovo Sistema europeo comune di asilo*
131 A. BUSACCA, *Social Media Targeting vs Consumer Data Protection? Le Linee-Guida EDPB n. 8/2020 (parte seconda)*
- 163 DIBATTITO
165 R. SILVESTRO, *Vaccinazioni obbligatorie e metaetica utilitaristica*
- 195 CRITERI EDITORIALI E NORME REDAZIONALI

L'esercizio del diritto di voto tra limiti ed innovazioni: una comparazione a partire da tre recenti elezioni

Marco Schirripa*

Introduzione

«Le leggi che stabiliscono il diritto di voto sono dunque fondamentali in questo governo [la democrazia]. Infatti, stabilire come, da parte di chi, a chi e su che cosa devono essere dati i suffragi, è altrettanto importante che, in una monarchia, sapere chi è il monarca e in qual modo deve governare»¹. Così si esprime il fondatore della teoria politica della separazione dei poteri, nella sua opera più celebre, *De l'esprit des lois*.

Le modalità di esercizio del voto e le tecniche di votazione toccano, infatti, le arterie più delicate del cuore dell'ordinamento giuridico democratico, regolando i meccanismi di trasmissione del potere, della rappresentanza e della sovranità popolare.

Nel corso dei secoli, tali modalità sono state soggette a profondi mutamenti e l'utilizzo della matita copiativa, della scheda elettorale e dell'urna, rappresenta l'approdo di un lungo percorso che ha accompagnato i cambiamenti della società.

Tra i primi esempi di tecniche per la votazione si vuole ricordare l'ostracismo, alla cui pratica si deve l'origine stessa del termine 'suffragio', derivante dal latino *suffragari* composto da *sub* (sotto) e *frangere* (rompere) in riferimento ai cocci di vaso rotti su quali veniva espresso il voto. La votazione – tipica della società greca ateniese – consisteva, infatti, nello scrivere il nome dell'ostracizzato' su un frammento di terracotta (il cocchio di vaso rotto) al fine, però, non di eleggerlo, bensì di esiliarlo. Nell'ostrakon si può, dunque, individuare il primo embrione di scheda elettorale.

Oggi, nel pieno della cosiddetta rivoluzione digitale, il dibattito sull'aggiornamento delle tecniche di voto si è riaperto in maniera evidente e non si preannuncia di breve durata.

*Università Mediterranea.

¹ C.L. DE MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, tr. it. di B. BOFFITTO SERRA, Milano, 2007, VII ed., pp. 155-156.

In Italia, la discussione sull'introduzione di macchinari per votare risale al 1899, quando l'inventore Gino Trespioli parlò della possibilità di utilizzare un congegno automatico al fine di superare i problemi di «*inquinamento delle elezioni politiche*»².

Si pensi anche a Filippo Turati, che nel lontano 1912 intravedeva nell'utilizzo della tecnologia elettorale una risorsa per rendere l'esercizio del voto più sicuro, più agevole e meno soggetto alle possibilità di manipolazione³.

Il Parlamento italiano affronta il tema di elezioni e automazione da diversi decenni⁴ e, a seguito della accelerazione in campo digitale imposta dalla pandemia da Covid-19, la questione sembra aver riacquisito un nuovo vigore.

Guardando agli ultimi tre importanti appuntamenti elettorali del 2022 (le elezioni politiche italiane del 25 settembre, le presidenziali brasiliane del 2 ottobre e le *midterm elections*⁵ degli Stati Uniti dell'8 novembre), emerge come gli elettori chiamati al voto abbiano esercitato il loro diritto politico nelle modalità più svariate: voto tradizionale presso la cabina elettorale con matita copiativa e scheda di Stato, voto elettronico, voto per corrispondenza.

In particolare, negli Stati Uniti e in Brasile, l'uso della tecnologia all'interno dei processi elettorali è ormai un dato consolidato da diversi anni.

² Vd. G. TRESPIOLI, *La votazione automatica. Soluzione dei problemi circa l'inquinamento delle elezioni politiche*, Parma, 1899.

³ F. TURATI, *La meccanica della votazione e la votazione meccanica*, in "Critica Sociale", n.10-11, 1912, pp.151-161.

⁴ Per una ricostruzione dell'annoso dibattito si veda, *ex plurimis*, *Elezioni e automazione. Tutela della regolarità del voto e prospettive di innovazione tecnologica*, a cura di A. AGOSTA, F. LANCHESTER, A. SPREAFICO, Milano, 1989; E. BETTINELLI, *La lunga marcia del voto elettronico in Italia*, in "Quaderni dell'osservatorio elettorale", 2002, vol. 46, n.1, pp. 5-48; A. GRATTERI, *Il valore del voto. Nuove tecnologie e partecipazione elettorale*, Padova, 2005.

⁵ Le elezioni di medio termine, così chiamate perché arrivano a quasi due anni dall'inizio del mandato di un presidente, possono esercitare un forte impatto sulla politica statunitense. Esse riguardano, in particolare, le due camere del Congresso: il Senato degli Stati Uniti e la Camera dei Rappresentanti. I membri della Camera sono eletti per due anni, quindi tutti i 435 seggi vengono attribuiti durante le elezioni di medio termine. I senatori sono eletti per sei anni a scaglioni ed un terzo dei 100 seggi senatoriali è in palio in ogni elezione di medio termine. Per un recente commento sulle elezioni di midterm si consiglia la lettura di F. CLEMENTI, *Il valore sistemico delle elezioni statunitensi di midterm 2022*, in "Federalismi.it", 2022, n. 30, pp. 4-13.

Partendo dall'analisi delle modalità di voto nei tre paesi recentemente chiamati alle urne, il presente contributo intende indagare sui limiti ed i vantaggi dell'utilizzo della tecnologia elettorale, per comprendere se essa sia la naturale evoluzione dell'esercizio di voto per l'elettore moderno.

Gli Stati Uniti e l'esercizio del voto: un rapporto complicato

La storia della tecnologia impiegata in ambito elettorale ha radici antiche negli Stati Uniti. È proprio lì, infatti, che fu brevettata la prima macchina per l'esercizio del voto dall'inglese Henry W. Spratt nel 1875, con l'obiettivo di irrobustire la correttezza e la trasparenza delle elezioni.

E in effetti, quello tra gli americani e l'esercizio del voto è sempre stato un rapporto complicato⁶.

Vale la pena di sottolineare, in via preliminare, che la Costituzione americana affida ai singoli Stati il compito di definire i processi elettorali, con la conseguenza che ognuno dei cinquanta Stati prevede una propria modalità di espressione del voto, comportando un imponente decentramento amministrativo del sistema elettorale.

Negli Stati Uniti, infatti, si può votare in modi e in tempi diversi: è possibile votare in presenza, con carta e matita, con le schede punzonate o con le macchine elettroniche; o in assenza, ovvero via posta. È anche possibile votare prima del giorno delle elezioni grazie al celebre *early vote*.

Per quanto concerne il voto elettronico, ve ne sono almeno tre modalità: macchine utilizzate al fine della scansione delle schede cartacee e, quindi, del conteggio dei voti; macchine elettroniche su cui viene espresso il voto e che rilasciano una stampa cartacea dello stesso; macchine elettroniche che registrano il voto su un hard disk senza il rilascio di un riscontro cartaceo⁷.

In tutti e tre i casi, comunque, il voto viene espresso in modalità presidiata, non essendo prevista la possibilità di votare via Internet a causa dei troppi rischi connessi.

⁶ Per un approfondimento sulla storia del voto negli Stati Uniti si veda, almeno: K.H. PORTER, *A History of Suffrage in the United States*, Chicago, 1918; A. KEYSSAR, *The right to vote. The contested history of democracy in the United States*, New York, 2000; P.S. KARLAN, *Ballots and Bullets: The Exceptional History of the Right to Vote*, in "University of Cincinnati Law Review", 2003, vol.71, p. 1345 ss.; T. CAMPBELL, *Deliver the Vote: A History of Election Fraud, an American Political Tradition. 1742-2004*, New York, 2005.

⁷ Sulle modalità di voto elettronico negli Stati Uniti, vd. A. GRATTERI, *Il voto elettronico nel sistema federale americano: esperienze e proposte*, in "Quaderni regionali", 2004, vol. 23, n. 1, pp. 123-143; D.P. TOKAJI, *Electronic Voting Law in the United States*, in A. Driza Maurer, J. Barrat, *E-Voting Case Law. A Comparative Analysis*, London, 2015.

Il momento di svolta per l'affermazione del voto elettronico negli Stati Uniti è da inquadrarsi nelle elezioni presidenziali del 2000, che videro contrapporsi il candidato repubblicano George W. Bush a quello democratico Al Gore. In quell'occasione, infatti, vi fu una accesa controversia sul conteggio delle schede in Florida relativa, nello specifico, al sistema delle *punch cards*, consistente nel perforare le schede cartacee su cui erano predisposti dei piccoli coriandoli, denominati *chads*, in corrispondenza delle singole opzioni di voto. Per una serie di intoppi tecnici relativi al conteggio dei suddetti *chads*, il computo dei voti risultò alterato, dando vita ad una imponente mole di ricorsi e controricorsi da parte dei legali dei due candidati.

Al fine di evitare il ripetersi della confusione causata dalle schede cartacee, il governo degli Stati Uniti decise di investire sui sistemi *direct recording electronic* (DRE), in cui i voti vengono espressi digitalmente su dei dispositivi che, generalmente, memorizzano il voto su un hard disk senza il rilascio di una traccia cartacea.

I nuovi sistemi di votazione, tuttavia, non si rivelarono risolutori dei problemi emersi nelle elezioni del 2000 ed il tentativo di rafforzare la fiducia degli americani nel processo elettorale col voto elettronico non ottenne i risultati sperati, soprattutto a causa delle difficoltà relative alla verificabilità del voto espresso sulle macchine digitali.

L'assenza di un riscontro cartaceo per una verifica tangibile del voto espresso, infatti, significa affidare interamente l'esito di un'elezione ad un dispositivo elettronico che può incepparsi, può essere hackerato o può, semplicemente, logorarsi.

Così, negli Stati Uniti, a causa delle crescenti preoccupazioni relative alla trasparenza delle elezioni, l'utilizzo di macchine per il voto elettronico senza tracce cartacee è andato col tempo a diminuire costantemente.

Nelle recenti *midterm elections* del 2022, infatti, la maggior parte degli americani ha espresso il proprio voto su schede cartacee, solitamente contate da uno scanner elettronico o, in rari casi, a mano. Circa il 23% degli elettori ha votato, invece, in giurisdizioni che utilizzano principalmente macchine elettroniche che producono un audit cartaceo che può essere scansionato da un altro dispositivo. Solo il 7% degli elettori (la percentuale più bassa dal 2006), infine, ha votato con sistemi *direct recording electronic* (DRE), che possono produrre o meno una registrazione cartacea del voto⁸.

⁸ Sulle diverse modalità di voto negli Stati Uniti, si rimanda alla consultazione dei dati di *Verified Voting*, un'organizzazione che studia l'utilizzo della tecnologia in ambito elettorale, <https://verifiedvoting.org>.

L'utilizzo delle schede cartacee è, in effetti, una garanzia per la trasparenza delle elezioni perché consente agli elettori di verificare come hanno votato e ai funzionari di seggio di avere una prova tangibile dei voti espressi.

L'esperienza della Georgia, ha recentemente dimostrato l'importanza di disporre di un sistema di voto cartaceo. Lo stato ha utilizzato macchine per il voto senza carta per diversi anni ma, poco prima delle elezioni presidenziali del 2020, le ha sostituite con dispositivi di marcatura delle schede elettorali: macchine con cui gli elettori effettuano le loro preferenze elettronicamente ma possono riscontrarle su una scheda cartacea stampata, che viene poi scansionata e conteggiata.

Trump ha contestato i risultati della Georgia nelle presidenziali del 2020⁹, affermando falsamente che vi siano state irregolarità e manipolazioni delle macchine elettorali negli stati che ha perso contro l'avversario democratico Joe Biden. Grazie al riscontro delle schede cartacee, tuttavia, i funzionari elettorali in Georgia sono stati in grado di contare manualmente i voti e confermare che Biden aveva effettivamente ottenuto la maggioranza delle preferenze. Molti stati americani, dunque, hanno individuato nel voto cartaceo il metodo più sicuro per controllare le loro elezioni e accertare la correttezza dello scrutinio. Tuttavia, le macchine elettroniche sono ancora parte integrante del processo elettorale anche quando i voti vengono espressi su schede cartacee. Si è, dunque, optato per un sistema di voto ibrido che contempla l'utilizzo di schede cartacee conteggiate da macchine elettroniche, allo scopo di rafforzare la fiducia negli elettori.

La *ratio* di tale impostazione è stata perfettamente sintetizzata dall'ingegnere informatico esperto di votazioni elettroniche Douglas Jones, il quale ha affermato che: «*Lo scopo dell'uso della carta è avere una catena di prove che puoi usare per verificare la correttezza del conteggio. Lo scopo dell'utilizzo degli scanner è meccanizzare il conteggio in modo da evitare il maggior numero possibile di errori materiali*»¹⁰.

Le posizioni di Trump contro l'utilizzo del voto elettronico hanno seminato una diffusa sfiducia nelle elezioni¹¹ ed hanno comportato

⁹ Vd. M. ZDUN, *Machine Politics: How America casts and counts its votes*, in www.reuters.com, 23 agosto 2022.

¹⁰ Cfr. E. BROWN, J. SWAINE, *Inside the secretive effort by Trump allies to access voting machines*, in www.washingtonpost.com, 28 ottobre.

¹¹ Come dimostra un recente sondaggio dell'ABC/Ipsos secondo cui solo il 20% dell'elettorato americano ripone una convinta fiducia nel meccanismo elettorale. Cfr. M. ZDUN, *Explainer: U.S. midterm elections: How America casts and counts its votes*, in www.reuters.com, 2 novembre 2022.

una dura reazione di alcune società che si occupano della creazione dei dispositivi elettronici per il voto – come Dominion Voting Systems e Smartmatic – le quali hanno citato in giudizio l'ex presidente per le sue false accuse di frode elettorale. Abbandonare completamente la modalità di voto elettronica negli Stati Uniti non è, tuttavia, un'ipotesi realizzabile, poiché comporterebbe un'ulteriore rivoluzione nelle abitudini degli elettori americani risultando, peraltro, fortemente anacronistica per un popolo abituato all'impiego della tecnologia nei processi elettorali.

Il sentiero da percorrere sembra essere, invece, quello di continuare ad investire sui sistemi elettronici di *voter verifiable paper audit trail* (VVPAT) che, producendo un riscontro cartaceo del voto espresso, assicurano ai votanti ed al personale elettorale la possibilità di verificare l'autenticità delle preferenze e del risultato delle elezioni¹².

Va, inoltre, ricordato, che negli Stati Uniti è ampiamente radicato anche il voto per corrispondenza (*voting by mail* o *absentee voting*)¹³ ritenuto più sicuro del voto online ed implementato dopo le elezioni presidenziali del 2020 e la pandemia da Covid-19.

Il *voting by mail* o *absentee voting* è una modalità di voto che non avviene di persona il giorno delle elezioni, ma si esercita antecedentemente avvalendosi del summenzionato *early vote*¹⁴. Tutti gli stati consentono una qualche forma di voto per corrispondenza agli elettori per agevolare la partecipazione: alcuni richiedono di fornire una motivazione specifica (sistemi di votazione per corrispondenza su richiesta), mentre altri consentono a qualsiasi elettore idoneo di votare per corrispondenza senza bisogno di avanzare alcuna richiesta (sistemi di votazione per corrispondenza automatici)¹⁵.

¹² Lo stesso rapporto dell'ODIHR (*Office for Democratic Institutions and Human Rights*) sulle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020, sottolinea come non sia opportuno affidare integralmente le elezioni alla tecnologia e che le *voting machines* «*should have a voter-verified paper audit trail to support methods to verify the machine-based vote counts*». Cfr. “United States of America, General Elections, 3 November 2020: ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report” del 9 febbraio 2021.

¹³ Per un approfondimento sulla storia del voto postale negli Stati Uniti si veda, O.B. WAXMAN, *Voting by Mail Dates Back to America's Earliest Years. Here's How It's Changed Over the Years*, in <https://time.com>, 28 settembre 2020; A. TESTI, *Una democrazia postale?*, in “Short Cuts America: il blog di Arnaldo Testi. Politica e storia degli Stati Uniti”, 25 maggio 2020.

¹⁴ Cfr. https://ballotpedia.org/Absentee/mail-in_voting.

¹⁵ Al seguente link è possibile consultare una tabella che riassume le procedure di *voting by mail* o *absentee voting* previste per legge in ognuno degli stati americani: https://ballotpedia.org/All-mail_voting#cite_note-9.

In particolare, in otto stati - California, Colorado, Hawaii, Nevada, Oregon, Utah, Vermont e Washington - il voto si svolge principalmente tramite posta, cosicché ogni elettore riceve automaticamente una scheda elettorale presso la propria abitazione e, una volta compilata la scheda, può inviarla per il conteggio nuovamente via posta o depositandola in siti di consegna designati, fatta salva la possibilità di recarsi presso le tradizionali cabine elettorali di persona.

Risulta interessante un sondaggio del *Pew Research Center*, secondo cui circa due terzi degli americani (65%) affermano che la modalità di *voting by mail* o *absentee voting* dovrebbe essere disponibile per qualsiasi elettore senza richiedere una motivazione documentata¹⁶.

L'esperienza statunitense risulta particolarmente preziosa ai fini di una comparazione tra le modalità di voto poiché insegna che anche in uno dei paesi più tecnologicamente evoluti, l'introduzione del voto elettronico richiede grande cautela e necessita di un riscontro tangibile di verificabilità.

Emerge, inoltre, l'importanza dell'agevolazione alla partecipazione elettorale tramite il voto per corrispondenza che, nonostante i suoi limiti intrinseci di cui si parlerà più avanti, è uno strumento ampiamente utilizzato e ritenuto più affidabile del voto elettronico online.

31

Il Brasile e l'urna elettronica: un esperimento (finora) riuscito

Il 2 ottobre 2022 si sono tenute le elezioni generali in Brasile per eleggere il presidente ed il vice-presidente della Repubblica Federale, nonché il Congresso nazionale (27 degli 81 seggi del Senato Federale e tutti i 513 seggi della Camera dei Deputati) ed i governatori e gli organi legislativi dei 27 territori che formano il Brasile.

Sono stati, così, chiamati alle urne oltre 156 milioni di brasiliani che hanno espresso la propria preferenza tramite voto digitale. A partire dal 2000, infatti, in Brasile è possibile votare solo tramite macchine elettroniche¹⁷.

La prima sperimentazione di dispositivi elettronici nell'ambito dei procedimenti elettorali risale al 1982, quando vennero impiegati al solo fine di computare i voti. Nel 1996 vi furono le prime votazioni tramite urna elettronica, utilizzate in 57 città nelle elezioni municipali; nel 1998 la sperimentazione si allargò ed il 67% degli elettori utilizzò le macchine

¹⁶ Vd. *As COVID-19 cases increase, most Americans support 'no excuse' absentee voting*, in <https://www.pewresearch.org>, 20 luglio 2020.

¹⁷ Per un approfondimento sul voto elettronico brasiliano vd. T. FUJIWARA, *Voting Technology, Political Responsiveness, and Infant Health: Evidence from Brazil*, in "Econometrica", 2015, vol.83, issue 2, pp. 423-464.

elettroniche per le elezioni presidenziali; infine, nelle elezioni del 2000, il voto cartaceo fu completamente eliminato ed oggi anche gli elettori brasiliani all'estero utilizzano l'urna elettronica presso le sedi dei consolati o delle rappresentanze diplomatiche presenti in ogni Paese¹⁸.

Le principali ragioni che hanno portato i brasiliani ad essere dei veri e propri pionieri in ambito di *e-voting* sono legate alla necessità di semplificare e accelerare il processo elettorale ed alla volontà di combattere i brogli. Il tradizionale voto cartaceo, infatti, nel quinto paese più esteso del mondo (8,5 milioni di chilometri quadrati), con una popolazione considerevole (più di 210 milioni di abitanti) e un tasso di analfabeti non trascurabile¹⁹, era diventato caotico, comportando un conteggio dei voti che richiedeva intere settimane, con la conseguenza di alimentare la sfiducia degli elettori, oltre che i pericoli di alterazione dei risultati elettorali.

Il Brasile è, così, diventato uno dei 23 paesi al mondo che utilizza le urne elettroniche nelle elezioni generali, mentre altri 18 le usano in elezioni di carattere locale²⁰.

L'urna elettorale brasiliana è un dispositivo elettronico semplice, dotato di una tastiera numerica simile a quella di un telefono, tramite la quale gli elettori scelgono se votare scheda bianca o se inserire il numero corrispondente a quello del loro candidato²¹.

Una volta inserito il codice numerico, lo schermo mostrerà i dati e la foto del candidato scelto, a quel punto l'elettore potrà confermare la propria preferenza premendo un pulsante verde.

A differenza dei computer ordinari, la macchina elettronica brasiliana non può connettersi a Internet²², funziona attraverso la combinazione di componenti fisiche multimediali e programmi sviluppati dai tecnici del *Tribunal Superior Eleitoral*²³ esclusivamente per le elezioni. L'unico cavo

¹⁸ Cfr. <https://international.tse.jus.br/en/elections/voters-abroad>.

¹⁹ Vd. *Brasile: 11,8 milioni di analfabeti, valori doppi in popolazione nera*, in <https://www.agenzianova.com>.

²⁰ Dati dell'*International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA), in <https://www.idea.int/>.

²¹ Alle ultime elezioni, il codice di Lula Da Silva, leader del Partito dei Lavoratori che ha poi vinto le elezioni, era il numero 13, mentre Jair Messias Bolsonaro, leader del Partito Liberale, poteva essere votato col codice 22. Vd. <https://www.ambito.com/mundo/elecciones-brasil/como-funciona-el-voto-electronico-n5569184>.

²² Solo eccezionalmente, in regioni remote come l'Amazzonia, è consentita una connessione satellitare.

²³ Il *Tribunal Superior Eleitoral* è responsabile dell'organizzazione delle urne brasiliane, nonché organo supremo della giustizia elettorale. È disciplinato dall'art.119 della Costituzione brasiliana.

che si collega alla macchina è quello per la luce ed in caso di blackout vi è una batteria interna la cui durata è sufficiente a coprire un'intera giornata di elezioni in ogni angolo del Brasile.

Inoltre, le urne vengono sottoposte a un test di integrità il giorno stesso delle elezioni. Dal 2002, prima di ogni elezione, viene effettuato un sorteggio per testare la veridicità di cento urne: i funzionari votano contemporaneamente su carta e nell'urna elettronica ed il tutto viene registrato su video per confermare che il risultato è equivalente.

Dopo la chiusura delle votazioni, una scheda di memoria viene rimossa da ciascuna macchina e portata all'ufficio locale dell'autorità elettorale che, a sua volta, trasmette le informazioni al sistema centrale di Brasilia. Il risultato delle elezioni raramente richiede più di due ore per essere conosciuto e, fino ad oggi, non è mai stato riscontrato alcun guasto significativo del sistema.

Tuttavia, è il caso di ricordare come il candidato Jair Messias Bolsonaro abbia lanciato una lunga campagna per seminare dubbi sulla sicurezza del sistema di voto elettronico²⁴ che ha certamente influenzato almeno una parte degli elettori brasiliani.

Egli ha affermato, ad esempio, che avrebbe dovuto essere eletto al primo turno nelle elezioni del 2018 – e non al ballottaggio – senza, però, aver presentato alcuna prova delle sue affermazioni davanti ai tribunali.

Inoltre, nelle ultime elezioni del 2022 che l'hanno visto sconfitto, ha nuovamente contestato il risultato del voto e chiesto alle autorità elettorali l'annullamento della maggior parte delle preferenze espresse con la votazione elettronica al ballottaggio del 30 ottobre²⁵. Bolsonaro sostiene che un *bug* nei software delle macchine usate per il voto (cioè un malfunzionamento nel sistema) abbia reso invalidi i voti espressi, senza però dare spiegazioni più precise su come l'ipotetico *bug* abbia potuto effettivamente distorcere il risultato delle elezioni.

La questione è stata risolta con l'intervento del Ministero della Difesa brasiliano²⁶ che non ha riscontrato alcuna prova di brogli durante le elezioni presidenziali dello scorso ottobre, vinte al secondo turno dall'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva con il 50,9 per cento dei voti contro il 49,1

²⁴ Vd. *Bolsonaro redobla su ofensiva para cuestionar la urna electrónica que Brasil usa desde hace 25 años*, <https://elpais.com>, 24 maggio 2021.

²⁵ Vd. *Bolsonaro ha infine contestato il risultato delle elezioni presidenziali brasiliane*, in www.ilpost.it, 23 novembre 2022.

²⁶ Cfr. *Relatório do Ministério da Defesa não encontra fraudes, mas aponta inconsistências no código-fonte das urnas*, in <https://oglobo.globo.com/>, 9 novembre 2022.

ottenuto dal presidente uscente Jair Bolsonaro. Il rapporto del ministero (63 pagine), evidenzia, tuttavia, alcune «inconsistenze» nei sistemi delle urne elettroniche impiegate durante il voto, ma si limita a raccomandare un'indagine tecnica per assicurarsi che il loro funzionamento non possa essere compromesso in alcun caso²⁷.

Al netto della fondatezza delle sue accuse, Bolsonaro ha sollevato una questione rilevante ai fini dell'applicazione del voto elettronico: egli non chiede di ripristinare le schede cartacee ma vorrebbe che ogni elettore ricevesse una prova tangibile del voto espresso. Sulla questione si era già espresso il *Supremo Tribunal Federal* nel 2018, sostenendo che introdurre il riscontro cartaceo nelle elezioni brasiliane comporterebbe una sorta di eterogenesi dei fini, poiché l'eventuale manipolazione dell'audit cartaceo porterebbe ad una discrasia con l'esito del voto elettronico, compromettendo l'autenticità dello scrutinio²⁸. L'esatto contrario, dunque, di quanto successo negli Stati Uniti dove il riscontro della stampa cartacea è ritenuto un elemento rafforzativo per la fiducia degli elettori nell'impiego del voto elettronico.

Le modalità di voto in Italia: i punti di debolezza e le recenti proposte di innovazione

Si è visto come oltreoceano la modalità di voto tramite scheda elettorale cartacea sia stata superata, come in Brasile, o quantomeno integrata, come negli Stati Uniti. A fronte di tali esperienze, però, in Europa e più specificamente in Italia, è sempre aleggiato un atteggiamento di sospettoso conservatorismo istituzionale²⁹ nei confronti della modernizzazione dell'esercizio del voto.

La grande legge madre del diritto elettorale in Italia è il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*). La stessa legge elettorale impiegata nelle ultime consultazioni del 25 settembre 2022, il cd. *Rosatellum* (ossia la *Legge 3 novembre 2017, n. 165 recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati*

²⁷ Cfr. A. LO GIUDICE, *Brasile: esercito non trova brogli ma persistono i dubbi*, in www.osservatoriosullalegalita.org, 11 novembre 2022.

²⁸ Cfr. *Supremo Tribunal Federal de Brasil elimina el voto impreso en las elecciones*, su www.diarioconstitucional.cl/2018/06/08/supremo-tribunal-federal-de-brasil-elimina-el-voto-impreso-en-las-elecciones. Per una ricostruzione sul dibattito relativo all'introduzione del voto impresso in Brasile vd. <https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/06/entenda-a-polemica-em-torno-da-pec-do-voto-impreso>.

²⁹ L'espressione è di G. CIAURRO, *Prospettive di ammodernamento dei procedimenti elettorali*, in *Elezioni e automazione*, op. cit., p. 68.

e del Senato della Repubblica), altro non è che un insieme di modifiche al suddetto decreto presidenziale.

L'art. 58 del d.P.R. 361/1957, a seguito delle modifiche attuate dalla legge *Rosatellum*, disciplina la modalità di voto come segue: «Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode³⁰, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno [...]. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda [...] ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna».

Il tagliando antifrode, è una novità introdotta dalla legge n. 165/2017 - valida solo per le elezioni politiche nazionali - per evitare che il cittadino porti con sé e consegni schede contraffatte, compilate fuori dal seggio³¹.

La *ratio* di questo complesso meccanismo - che, in effetti, ha comportato lungaggini procedurali nel corso delle ultime votazioni³² - è quella di arrestare il fenomeno della cosiddetta “scheda ballerina”, la pratica illegale che prevede la sostituzione della scheda elettorale all'interno della cabina con una vidimata e compilata che viene inserita nell'urna al posto di quella consegnata al seggio.

³⁰ A seguito delle modifiche apportate dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 (cd. *Rosatellum*), le nuove schede elettorali sono dotate di un'appendice cartacea munita di un “tagliando antifrode” con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l'elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda all'elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell'urna (art. 31, comma 6, e art. 58 del d.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 165/2017).

³¹ Si tratta, sostanzialmente, di un modo per evitare il cosiddetto voto di scambio. In pratica al cittadino viene consegnata una scheda elettorale munita di un codice progressivo alfanumerico generato in serie, lo stesso riportato sul tagliando cartaceo allegato, che verrà annotato sul registro. Dopo aver votato, l'elettore non dovrà più mettere la scheda nell'urna (come è stato in passato) ma dovrà consegnarla al presidente del seggio. Il presidente a quel punto staccherà il tagliando dalla scheda e confronterà il codice con quello appuntato. Solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda nell'urna che - dopo aver staccato il tagliando - tornerà ad essere anonima.

³² Vd. www.ilmessaggero.it/elezioni_politiche/elezioni_politiche_2022_file_seggi.html

Il voto tradizionale cartaceo, infatti, presenta anch'esso – come il voto elettronico – delle zone d'ombra e la storia delle elezioni insegna che è tutt'altro che impermeabile alla possibilità di brogli e manipolazioni³³.

Sta di fatto che in Italia, attualmente, recarsi presso la sezione elettorale di appartenenza muniti di matita copiativa e scheda di Stato – al netto di specifiche eccezioni³⁴ – è l'unica modalità di esercizio del voto possibile.

L'ordinamento italiano prevede, tuttavia, un'altra modalità di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, ovvero il voto per corrispondenza, disciplinato dall'art.12 della legge 7 dicembre 2001, n. 459³⁵ recante «*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*» (cd. *legge Tremaglia*).

Non vi è qui lo spazio per ricostruire il copioso (ed acceso) dibattito³⁶ che ha accompagnato la sua introduzione, ma è indubbio che il voto per

³³ Sul tema si rimanda alla lettura di *Nel segreto dell'urna. Un'analisi delle elezioni politiche del 2006*, a cura di P. FELTRIN, P. NATALE, L. RICOLFI, Torino, 2007; I. CALVINO, *La giornata di uno scrutatore*, Milano, 1994; M. SPANU, *Il procedimento elettorale: nodi problematici*, in *Elezioni e automazione*, op.cit., p.35.

³⁴ Esistono, in effetti, alcune categorie di elettori che hanno il diritto di esprimere il voto al di fuori del luogo di residenza: i componenti di seggio, i rappresentanti di lista, i candidati alle elezioni politiche, gli ufficiali e gli agenti di forza pubblica in servizio presso i seggi, gli appartenenti ai corpi militari, alle forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, i naviganti, i degenti in ospedale, i ricoverati in case di riposo e i detenuti, gli ammessi al voto domiciliare. Cfr. artt. 48, 49, 50, 51, 52 e 53 del d.P.R. 30 marzo 1957; artt.40, 42, 43 e 44 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art.1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66; artt.8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n.136.

³⁵ Di seguito se ne riporta un passaggio: «*Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile [...], agli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; [...] Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento*».

³⁶ Cfr. C. FUSARO, *Il voto all'estero: quando i costituzionalisti... non ci stanno*, in "Quaderni costituzionali", 2002, n. 6, pp. 351-354; E. GROSSO, *Il voto all'estero: tra difficoltà applicative e dubbi di costituzionalità*, Bologna, 2002; G.E. VIGEVANI, *Il voto all'estero: interrogativi sulla "riserva indiana" per i candidati*, in "Quaderni costituzionali", 2002, n. 2, pp. 348-350; M. RUBECCHI, *Il voto degli italiani all'estero fra presunti brogli e proposte di modifica*, in "Quaderni costituzionali", 2008, n. 2, p. 366 ss.; M. GALDI, *Per l'effettività del diritto di voto degli Italiani all'estero*, in "Dirittifondamentali.it", 2019, n. 1, pp. 1-29.

corrispondenza abbia aperto ad una riflessione sulla possibilità di allargare il ventaglio delle modalità di espressione del voto e si presti ad una serie di valutazioni (e criticità) che interessano anche il voto elettronico.

Alcune delle questioni sollevate riguardo l'introduzione del voto elettronico, infatti, sono identiche a quelle individuate per il voto per corrispondenza. La prima, evidente, problematica costituzionale del voto per corrispondenza (e che concerne il voto elettronico a distanza tramite internet, il cd. *remote voting*³⁷) riguarda la sua modalità di espressione in spazi privati - quindi non presidiati dai pubblici ufficiali incaricati di vigilare sulla regolarità delle operazioni elettorali - che stride con la garanzia dei principi fondamentali di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto di cui all'art.48 della Costituzione.

È evidente che la *ratio* dell'introduzione del voto per corrispondenza è il frutto di un bilanciamento tra la necessità di assicurare il principio di effettività del voto per gli italiani residenti all'estero sancito dal terzo comma dell'art.48 Cost.³⁸ e quella di difendere i principi costituzionali.

Su questa base il legislatore ha operato una inevitabile mitigazione delle garanzie essenziali del voto per favorire la partecipazione e la semplificazione del suo esercizio agli italiani residenti all'estero e mantenere, con essi, un legame con la madrepatria.

Nonostante le obiettive criticità³⁹ del voto per corrispondenza ed i preoccupanti fenomeni di brogli e di accaparramento fraudolento dei plichi elettorali⁴⁰ registrati nella storia della sua applicazione, tale modalità rimane in vigore in nome del principio di effettività del diritto di voto.

³⁷ Vd., *ex plurimis*, L.G. SCIANNELLA, *Il Remote Internet Voting in prospettiva comparata. Il caso dell'Estonia*, in "Diritto pubblico comparato ed europeo", 2020, n. 2, pp. 451-476.

³⁸ Art. 48 Cost. comma 3: «La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività».

³⁹ La Corte Costituzionale, nell'ordinanza n. 63 del 2018, ha riscontrato «oggettive criticità della normativa denunciata quanto al bilanciamento della «effettività» del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero con gli imprescindibili requisiti di personalità, libertà e segretezza del voto stesso, con riferimento ai parametri di cui, rispettivamente, ai commi terzo e secondo dell'art. 48 della Costituzione», cfr. <https://www.giurcost.org/decisioni/2018/00630-18.html>. Per una proposta sul superamento di tali criticità vd., da ultimo, A. GRATTERI, *Come superare alcune criticità della legge n. 459 del 2001*, in "Osservatorio Costituzionale", 2022, n. 3, pp.142-156; V. DESANTIS, *Il voto degli italiani all'estero: nuove criticità e vecchi problemi nella prospettiva del superamento del voto per corrispondenza*, in "Federalismi.it", 2022, n. 22, pp. 31-51.

⁴⁰ Vd., da ultimo, *Voto all'estero, il caso delle 25mila schede false dal Sudamerica: ancora brogli senza colpevoli*, in www.ilfattoquotidiano.it, 30 settembre 2022.

A fronte di una scelta così inclusiva da parte del legislatore rimane, tuttavia, estranea una categoria sempre più ampia di elettori: i cosiddetti fuorisede.

La questione sta assumendo un'importanza sempre più rilevante, soprattutto a fronte della costante crescita dell'astensione elettorale⁴¹ che sta minando alle basi del principio di rappresentanza politica.

Inoltre, va ricordato che la legge 6 maggio 2015, n. 52 (cd. *Italicum*) ha esteso il voto per corrispondenza previsto per gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), anche agli italiani che si trovino in un altro Paese per «*motivi di lavoro, di studio e di cure mediche*»⁴² per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento della consultazione. La norma, dunque, assicura l'esercizio del diritto di voto ai cosiddetti 'elettori in mobilità' fuori dai confini nazionali e, per assurdo, gli stessi 'elettori in mobilità' dentro il territorio italiano non godono dello stesso diritto. Si è dinanzi ad una disparità di trattamento irragionevole che penalizza, in particolare, gli elettori del sud Italia spesso emigrati proprio per «*motivi di lavoro, di studio e di cure mediche*».

38

Lo stesso punto di equilibrio individuato per garantire l'effettività del diritto politico ai cittadini italiani all'estero, merita di essere raggiunto in relazione agli elettori fuori sede all'interno del territorio italiano⁴³.

È una questione che il legislatore non può più permettersi di trascurare dovendo, al contrario, intraprendere ogni azione utile al fine di riempire questo *vulnus* legislativo.

⁴¹ Non può sfuggire che la percentuale di astensione elettorale stia salendo di elezione in elezione in maniera sempre più preoccupante. Un calo dell'affluenza di più di 9 punti percentuali tra due elezioni nazionali consecutive non si era mai verificato nella storia dell'Italia (il 4 marzo 2018 si registrò il 72,9% affluenza, mentre il 25 settembre 2022 la partecipazione alle urne si è fermata al 63,8%). Per visionare i dati, vd. <https://elezioni.interno.gov.it/>.

⁴² Art.4 bis della Legge 27 dicembre 2001, n. 459: «*Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470*».

⁴³ Sul tema vd. R. BIN, *Il voto dei fuorisede: una vergogna italiana a cui non si intende rimediare*, in "laCostituzione.info", 1 aprile 2022; S. TALINI, *Far ritorno al luogo di residenza o rinunciare all'adempimento del proprio dovere civico? Il diritto di voto alla prova dell'effettività*, in "Federalismi.it", 2022, n. 23, pp. 273-286; A. DE NICOLA, *Gli elettori "fuori sede" possono attendere*, in "laCostituzione.info", 26 luglio 2022.

A fronte dell'impulso di diversi comitati e associazioni⁴⁴ e di alcune proposte di legge⁴⁵ (che finora sono rimaste tali) il tema sta assumendo una crescente rilevanza. Lo dimostra la stesura del Libro bianco *“Per la partecipazione dei cittadini: come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto”*⁴⁶ presentato il 14 aprile 2022, presso la Sala Polifunzionale di Largo Chigi 19. Il testo è il frutto del lavoro della *Commissione di esperti per indagare le cause dell’astensionismo*⁴⁷ istituita il 22 dicembre 2021, presso gli Uffici del Ministro dei rapporti col Parlamento, con delega alle riforme istituzionali, con lo scopo di proporre soluzioni in grado di arginare questo fenomeno.

Lo studio distingue tre forme di astensionismo: involontario, per disinteresse verso la politica e per protesta.

Soffermandosi sulla prima tipologia, emerge come essa riguardi, in misura rilevante, gli elettori che svolgono la propria attività lavorativa o frequentano corsi di studio scolastici o universitari in luoghi diversi dalla Provincia o Città metropolitana di residenza, che sono stati stimati in circa 4,9 milioni (pari al 10,5% del corpo elettorale).

Da uno sguardo comparato, emerge che a parte Italia, Malta e Cipro, la maggioranza dei paesi europei ha previsto strumenti alternativi per agevolare la partecipazione elettorale a studenti e lavoratori fuorisede, oltre che ad anziani e disabili. In Austria, Germania, Irlanda, Regno Unito, Spagna e Svizzera si può votare per corrispondenza. In Belgio, Francia e Paesi Bassi è possibile delegare il proprio voto a un'altra persona. In Danimarca, Norvegia, Portogallo e Svezia c'è il voto anticipato, mentre in Estonia c'è quello elettronico (previsto nella sua modalità a distanza).

⁴⁴ Si pensi, ad esempio, al Comitato “Io voto fuori sede” e al Collettivo “Peppe Valarioti”, che ha dato impulso alla redazione della proposta di legge C. 3007 presentata alla Camera dei deputati il 9 aprile 2021 e recante “Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza”.

⁴⁵ Oltre alla suddetta proposta di legge C. 3007, merita di essere menzionato anche il disegno di legge presentato il 28 marzo 2019 dall'on. Madia recante *“Disposizioni per l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura, e delega al Governo per la sperimentazione di sistemi telematici di votazione”*, che apre anche alla possibilità di sperimentare un sistema di voto telematico, cfr. <https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1714.18PDL0054080.pdf>.

⁴⁶ Il testo è consultabile al link <https://www.riformeistituzionali.gov.it/it/comunicazione/comunicati-stampa/presentato-il-libro-bianco-sullastensionismo/>.

⁴⁷ Vd. Decreto di nomina della Commissione ed i relativi componenti: <https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali/DpcmOrganismiCollegiali/DM%20Commissione%20partecipazione%20voto%2020211222.pdf>.

In Italia, rispetto agli altri Paesi, si è fatto dunque poco per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei cittadini alle elezioni e al referendum e da questa presa d'atto sono giunte le proposte della summenzionata Commissione, che tengono conto delle forti tutele garantite dalla Costituzione sulla genuinità del voto e impediscono, ad esempio, il voto per delega, come accade in Francia, o il voto da online da remoto, come in Estonia.

Vengono così avanzate le proposte di digitalizzazione della tessera e delle liste elettorali (*election pass*) e di concentrazione delle scadenze elettorali in due soli appuntamenti annuali (*election day*).

Per ciò che concerne l'*election pass*, esso funzionerebbe attraverso un'apposita applicazione, ispirandosi all'esperienza del *green pass* impiegato durante il picco della pandemia da Covid-19.

La sua introduzione implicherebbe la digitalizzazione della tessera e delle liste elettorali.

L'*election pass*, infatti, sostituirebbe la tessera elettorale cartacea fungendo da certificato elettorale digitale e, essendo scaricabile sul proprio smartphone, potrà poi essere verificato al seggio elettorale dall'apposito funzionario che, una volta accertato il diritto dell'elettore al voto e identificato il suo seggio elettorale di residenza, provvederà, seduta stante, alla stampa delle schede elettorali associate all'elettore per la specifica tornata elettorale. Il voto espresso sarà poi inserito in apposite buste e inviato al seggio naturale dell'elettore, affinché sia scrutinato insieme agli altri voti espressi nel seggio.

Tale innovazione, oltre ad agevolare sensibilmente il voto dei fuorisede, consentirebbe anche una riduzione degli adempimenti burocratici per gli elettori, che non dovrebbero più preoccuparsi dello smarrimento della loro tessera elettorale né di procedere al rinnovo.

Provando a sintetizzare, l'introduzione dell'*election pass* comporterebbe, quindi, l'introduzione del voto anticipato per i fuorisede, come accade per i residenti all'estero. Nei quindici giorni precedenti l'apertura delle urne, in qualsiasi punto d'Italia, le persone lontane dalle proprie circoscrizioni elettorali potrebbero presentarsi in un ufficio delle poste italiane, essere identificati tramite *election pass* ed esprimere la propria preferenza.

Infine, col nuovo strumento digitale, sarebbe possibile anche consentire il voto, nel giorno delle elezioni, in seggi diversi dal proprio, purché collocati nella stessa circoscrizione o collegio elettorale. In questo modo le persone anziane o con disabilità potrebbero votare nei seggi a loro più congeniali.

Se l'innovazione dell'*election pass* verrà accolta o meno dal legislatore lo potrà dire solo il tempo⁴⁸, quel che è certo è che l'utilizzo della tecnologia nelle procedure elettorali sta acquistando, in Italia, uno spazio sempre più largo.

Verso una digitalizzazione dei procedimenti elettorali in Italia?

Nella XVIII legislatura si sono registrate diverse iniziative relative alla digitalizzazione del procedimento elettorale e alla sperimentazione del voto elettronico, in linea col percorso recentemente tracciato dall'Unione Europea al riguardo. In particolare, con la Comunicazione 2030 *Digital Compass: the European way for the Digital Decade*⁴⁹ del 9 marzo 2021, la Commissione europea ha presentato gli indirizzi per *La trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030*.

Alcuni passaggi della Comunicazione appaiono particolarmente significativi: «*La digitalizzazione può diventare un fattore determinante in materia di acquisizione di diritti e libertà, consentendo alle persone di stabilire dei contatti al di là di territori specifici. Ciò consentirà di creare una società in cui la distanza geografica sarà meno importante, in quanto le persone potranno lavorare, apprendere, interagire con le pubbliche amministrazioni[...], partecipare alla vita democratica.[...] L'obiettivo che l'UE si propone di raggiungere entro il 2030 consiste nel garantire che la vita democratica e i servizi pubblici online siano pienamente accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità, e beneficiano di un ambiente digitale della migliore qualità che offra servizi e strumenti di facile uso, efficienti e personalizzati con elevati standard in materia sicurezza e tutela della vita privata. L'adozione di procedure di voto online sicure incoraggerebbe una maggiore partecipazione del pubblico alla vita democratica*».

Viene, dunque, individuato un asse tra tecnologia e democrazia per agevolare la partecipazione dei cittadini, in particolare dei più deboli, menzionando anche l'introduzione del voto elettronico nella sua modalità online. A tal proposito, è il caso di evidenziare che in Italia, già da qualche anno, è stato avviato un percorso di sperimentazione proprio in tal senso.

La legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 627 e 628, L. 160/2019), che ha istituito il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 mi-

⁴⁸ Sui potenziali rischi collegati all'introduzione dell'*election pass*, vd. D. AGNELLO, R. CORDARO, *Election pass, attenti ai rischi cyber del voto elettronico*, in www.agendadigitale.eu, 23 maggio 2022.

⁴⁹ Il testo è disponibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0118&from=IT>.

lione di euro per l'anno 2020, prospettava, infatti, l'introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee, e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022.

Il d.l. 41/2022 ha poi rinviato la sperimentazione dal 2022 al 2023 disponendo, contestualmente, un rifinanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico (art. 6, comma 3)⁵⁰.

La sperimentazione è limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto di due specifiche categorie di elettori: gli italiani all'estero e gli elettori fuorisede che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino fuori dal luogo della lista elettorale d'appartenenza.

Le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione sono demandate ad un decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.

42

Si tratta del decreto del 9 luglio 2021⁵¹ che ha approvato le *Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale* (predisposte, il 25 maggio 2021, dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia e dell'Ufficio del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale).

Per verificare il corretto funzionamento del sistema di voto e dello scrutinio elettronico, il documento prevede una gradualità della sperimentazione, con una prima fase di simulazione del voto e dello scrutinio elettronico priva di valore legale, che coinvolgerà un campione significativo di elettori.

Il voto dovrebbe esprimersi tramite una *'web application'*, a cui l'elettore potrà accedere «*da un qualsiasi dispositivo digitale collegato a internet e*

⁵⁰ Di seguito il testo dell'art.6 comma 3 del d.l. 41/2022: «*In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023 alle elezioni politiche. A tal fine il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2023*».

⁵¹ Qui il testo del decreto interministeriale: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-07/decreto_ministro_su_sperimentazione_voto_elettronico_9.7.2021.pdf.

dotato di uno dei browser più diffusi» o tramite «apposite postazioni elettroniche ubicate al di fuori dei locali adibiti a Ufficio elettorale di sezione»⁵². Il sistema, inoltre, dovrebbe consentire alle persone diversamente abili e alle persone con esigenze speciali di votare in modo indipendente, tenuto conto delle particolari situazioni individuali. Una volta espresso, il voto digitale sarà acquisito dal sistema e “sigillato” con idonee modalità tecnico informatiche nell’urna elettronica. A garanzia del requisito della segretezza, i voti e le informazioni sulla partecipazione al voto, in ogni caso, saranno crittografati. All’esito della fase di simulazione, si potrà procedere alla sperimentazione dell’utilizzo del sistema di voto elettronico in un evento elettorale, avente valore legale.

La sperimentazione del voto elettronico a distanza tramite ‘web application’, non è tuttavia priva dei pericoli legati alle elezioni online⁵³ che hanno condotto la Norvegia, la Germania, i Paesi Bassi e, da ultimo, la Svizzera ad abbandonare il voto tramite Internet⁵⁴. Tali rischi sono menzionati nelle stesse linee guida, laddove si legge che «in caso di incidente in grado di compromettere l’integrità del sistema, il personale responsabile del funzionamento delle infrastrutture informatiche deve informare immediatamente l’amministrazione elettorale»⁵⁵.

Viene previsto, inoltre, che prima della messa in funzione del sistema di votazione elettronica, l’amministrazione elettorale debba verificarne il corretto funzionamento attraverso la collaborazione tra un Organismo indipendente appositamente nominato e le Autorità preposte alla sicurezza cibernetica nazionale. La verifica dovrà avere ad oggetto «la valutazione della corretta funzionalità di ogni componente del sistema, da attestare con una certificazione di conformità che dovrebbe identificare dettagliatamente, tra

⁵² Art. 3 del decreto interministeriale.

⁵³ Sui pericoli legati alla sperimentazione del voto online in Italia, si veda, L. DE BIASE, *Elezioni online? Un esperimento pericoloso*, in “Il Sole 24 Ore”, 18 luglio 2021.

⁵⁴ Per un’analisi comparativa sull’impiego del voto elettronico sia nella sua forma presidiata che a distanza, vd., *ex plurimis*, A. DRIZA MAURER, J. BARRAT, *E-voting Case Law. A Comparative Analysis*, London, 2015; P. CARLOTTO, *Il voto elettronico nelle democrazie contemporanee*, Padova, 2015; L. TRUCCO *Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata*, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2011, vol. 27, n. 1, pp. 47-72; L. CUOCOLO, *Voto elettronico e postdemocrazia nel diritto costituzionale comparato*, in “Diritto pubblico comparato ed europeo”, 2008, n.1, pp. 255-275; R.M. ALVAREZ, T.E. HALL, *Electronic Elections: The Perils and Promises of Digital Democracy*, Princeton, 2008. Sia consentito rimandare, infine, a M. SCHIRRIPA, *Le nuove frontiere del diritto di voto. Uno studio di diritto comparato*, Padova, 2021.

⁵⁵ Art. 6 comma 4 delle Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in formato digitale.

l'altro, i componenti del sistema a garanzia di eventuali tentativi di alterazione e della segretezza del voto»⁵⁶.

È legittimo dubitare che tali precauzioni possano bastare a rendere efficiente e sicura la modalità di votazione elettronica a distanza, per cui non resta che attendere l'esito delle prime sperimentazioni.

Considerazioni conclusive: non confondere i mezzi coi fini

Prendendo spunto dagli ultimi tre importanti appuntamenti elettorali del 2022, si è visto come le modalità di espressione del voto possano essere le più diverse e come ognuna di esse presenti punti di forza e di debolezza, non potendo esistere una tecnica di voto infallibile e perfetta.

L'assunto da non dimenticare è che il semplice svolgimento delle elezioni non assicura in sé il corretto funzionamento del processo democratico: bisogna accertarsi che esse rispondano ai principi di periodicità, veridicità, credibilità, attendibilità e trasparenza, in modo da assicurare la libera e autentica manifestazione della volontà degli elettori.

Un elemento, in particolare, è essenziale per la riuscita di qualsivoglia elezione, a prescindere dalla tecnica di voto utilizzata, ed è quello della fiducia degli elettori nei procedimenti elettorali. Le complesse e strutturate procedure di voto, infatti, servono soprattutto ad infondere fiducia nel processo che veicola la volontà collettiva verso una decisione di carattere deliberativo o elettivo.

È questo il principale motivo per il quale le eventuali innovazioni delle modalità di voto in Italia (e nel resto dei paesi democratici) non possono che prevedere un graduale processo di sperimentazione che assicuri l'affidabilità dello strumento tecnologico.

L'ipotesi di introdurre il voto elettronico in Italia passa, prima di tutto, dall'affermazione di una vera e propria cultura digitale nazionale e da una compiuta digitalizzazione dei servizi pubblici. Solo dentro una cornice di tal genere il voto elettronico non rappresenterebbe più un esperimento collaterale da guardare con sospetto, ma diverrebbe un tassello da inserire dentro il nuovo mosaico digitale della pubblica amministrazione.

La comparazione con gli Stati Uniti ed il Brasile può essere, in tal senso, molto utile al fine di individuare i punti di forza e di debolezza dell'innovazione tecnologica in ambito elettorale⁵⁷.

⁵⁶ Art. 6 comma 5 delle Linee guida.

⁵⁷ Sull'importanza della comparazione e del confronto tra soluzioni normative adottate da diversi ordinamenti vedi, *ex plurimis*, *Diritto pubblico comparato. Le democrazie stabilizzate*, a cura di T.E. FROSINI, Bologna, 2019, pp.11-22.

Partendo dal presupposto che l'Italia ha un contesto storico, politico, giuridico e demografico molto differente dai due Paesi oltreoceano e che il trapianto di un modello può comportare in uno Stato diverso, conseguenze diverse, appare utile porre l'accento su alcune questioni. Si è visto, ad esempio, come negli Stati Uniti, nonostante l'utilizzo della tecnologia nei processi elettorali abbia una storia consolidata, l'impiego del voto elettronico *tout court* a seguito delle controversie del 2000, non sia stata una scelta saggia. L'iniziale entusiasmo per la digitalizzazione delle votazioni si è scontrato con la necessità di assicurare una tracciabilità delle preferenze espresse e le macchine elettroniche, seppur ancora parte integrante del sistema di voto americano, sono state affiancate all'utilizzo della scheda cartacea, così come al *remote internet voting* si è preferito il tradizionale voto per corrispondenza, che gode di una ampia e crescente fiducia da parte degli elettori americani.

L'esatto contrario di quanto avvenuto in Brasile dove, come si è visto, il voto interamente elettronico è stato reputato più affidabile di quello cartaceo.

L'esperienza del voto elettronico in Brasile è stata certamente più felice di quella statunitense e, fino ad oggi, nonostante le citate accuse di Bolsonaro, non si sono riscontrate prove concrete di frodi o manipolazioni elettorali. Tuttavia, in termini comparativi con l'Italia, non va dimenticato che il voto elettronico brasiliano nasce sull'onda di alcune problematiche specifiche del territorio non assimilabili alla realtà italiana: la smisurata quantità di elettori, il basso tasso di alfabetizzazione, l'enorme estensione territoriale, i gravi casi di brogli elettorali su schede cartacee.

Rimane, inoltre, il tema dell'incertezza dovuta alla procedura interamente elettronica delle votazioni, seppur mitigata dai test di pubblica sicurezza che vengono periodicamente effettuati e dalla posizione assunta dal *Supremo Tribunal Federal* che, insieme al *Tribunal Superior Eleitoral*, ha svolto un ruolo fondamentale nell'affermazione dell'*e-voting* brasiliano.

Da sottolineare, inoltre, che in entrambi i paesi oltreoceano il voto elettronico è impiegato nella sua forma presidiata, mentre le suddette *Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale* in Italia, prevedono l'utilizzo del voto elettronico online.

Vi è da dire che nella sua modalità online, il voto elettronico ha trovato finora una affermata applicazione solo in Estonia, una realtà troppo diversa dall'Italia per rappresentare un efficace termine di paragone. La repubblica baltica, infatti, conta poco di più di un milione di abitanti, ha

una tradizione poco rigida in tema di segretezza del voto e gode di un altissimo livello di digitalizzazione della società in cui il 99% dei servizi governativi risulta essere disponibile online⁵⁸.

Rimanendo dentro i confini europei, va ribadito che Norvegia, Germania, Paesi Bassi e, da ultimo, la Svizzera⁵⁹ hanno abbandonato il voto tramite internet a causa dei rischi troppo alti che esso comporta in termini di verificabilità e trasparenza.

D'altro canto, il ruolo delle tecnologie digitali nel campo delle consultazioni elettorali è ormai una realtà consolidata. I mezzi elettronici avanzano con sempre più vigore ed il continuo impiego dei social network nelle campagne elettorali, le iniziative di partecipazione digitale⁶⁰, il dibattito sulla raccolta firme del referendum tramite Spid⁶¹ sono alcune tra le più evidenti manifestazioni del fenomeno.

La stessa Commissione europea, con la suddetta *Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*, si pone l'obiettivo di digitalizzare i servizi pubblici anche ai fini di una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita democratica.

Dinanzi ad un contesto di tal genere, trincerarsi dietro il debole scudo del neoluddismo apparirebbe quantomeno anacronistico, così come cadere in un acritico entusiasmo verso il mito tecnologico non consentirebbe di proteggere adeguatamente il valore del voto e le sue garanzie.

Il miglior sentiero da intraprendere sembra essere quello di una graduale digitalizzazione ragionata: il processo elettorale è composto da più fasi (composizione delle liste elettorali, identificazione dell'elettore, esercizio del voto, scrutinio) e non è detto che si debba procedere ad una rivoluzione digitale *tout court*. In tal senso, dei preziosi spunti sono presenti nel Libro bianco "*Per la partecipazione dei cittadini: come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto*", laddove vengono proposte alcune in-

⁵⁸ A tal proposito si rimanda al sito <https://e-estonia.com/>, dove si può approfondire il livello di digitalizzazione della società estone.

⁵⁹ Nel 2019, in Svizzera, è stato rilevato un bug idoneo a compromettere la sicurezza del voto elettronico online. A seguito dell'evento, la nazione elvetica ha sospeso il sistema di voto via internet per sottoporlo a verifiche più rigorose. Vd., in proposito, il comunicato della Cancelleria federale del 20 aprile 2022: «il sistema di voto elettronico, attualmente sviluppato dalla Posta, è stato notevolmente migliorato. Allo stesso tempo richiede ulteriori sviluppi in parte piuttosto importanti», su <https://www.admin.ch/gov/it/>.

⁶⁰ Si pensi al caso dell'Islanda dove, nel 2011, i cittadini hanno partecipato digitalmente al processo di revisione costituzionale

⁶¹ Sul tema della cd. *Spid Democracy*, vd. S. CECCANTI, *Lo stato dell'arte della democrazia 2.0*, in "Il Riformista", 7 ottobre 2022.

novazioni che non stravolgerebbero il vigente meccanismo elettorale e agevolerebbero, finalmente, il voto degli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino in un luogo diverso da quello nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

Sostituire l'anacronistica tessera elettorale cartacea tramite un certificato digitale sarebbe, già di per sé, un'importante innovazione delle modalità di esercizio del voto in Italia e consentirebbe di porre le basi per una graduale digitalizzazione delle votazioni.

Il passo successivo sarebbe quello della sperimentazione del voto elettronico, preferibilmente nella sua modalità presidiata. Il cosiddetto *remote internet voting*, infatti, quantomeno allo stato attuale, rischierebbe di sommare alle criticità del voto per corrispondenza i possibili intoppi informatici, con il rischio di indebolire ulteriormente la fiducia degli elettori nel processo elettorale.

Il voto elettronico presidiato, invece, dopo le opportune sperimentazioni e la verifica dei primi effetti sugli elettori, potrebbe vedere la sua prima applicazione proprio a partire dai cittadini all'estero (una delle due categorie previste dalla sperimentazione delle suddette Linee guida), mutuando l'esperienza del Brasile che prevede l'impiego delle macchine elettroniche presso i consolati e le rappresentanze diplomatiche. Votare per mezzo elettronico (prevedendo, magari, anche la stampa di un audit cartaceo), sotto il controllo di pubblici ufficiali sarebbe senz'altro una garanzia maggiore rispetto al voto per corrispondenza attualmente esercitato presso le abitazioni private.

Per concludere, si è ancora ai prolegomeni del voto elettronico in Italia, ma di certo la digitalizzazione del procedimento elettorale è destinata, seppur gradualmente, ad affermarsi anche nella Penisola, tenendo sempre a mente che le nuove tecnologie vanno utilizzate a servizio degli individui e scansando il rischio di farsi, invece, dominare o travolgere dalle tecniche⁶².

La tecnologia, infatti, può senz'altro essere un mezzo per agevolare l'esercizio del voto e per avvicinare cittadini e rappresentanti, ma non può costituire una risposta sufficiente alla crisi della rappresentanza politica⁶³. Una questione di tale portata non è risolvibile soltanto con prov-

⁶² Su questo punto, vd., in particolare, S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, a cura di G. Alpa, M. R. Marella, G. Marini, G. Resta, Bologna, 2021.

⁶³ In tal senso vd. F. CLEMENTI, *Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione*, in "Federalismi.it", 2020, n.6, pp. 216-222.

vedimenti amministrativi o innovazioni tecnologiche, occorre, in primo luogo che i partiti, mediatori privilegiati del rapporto cittadini-istituzioni, recuperino credibilità e capacità organizzativa.

A tal proposito, si vuole concludere ricordando le parole che il Presidente Matterella ha pronunciato, sul ruolo dei partiti, nel corso del suo (secondo) giuramento alle Camere: *«La qualità stessa e il prestigio della rappresentanza dipendono, in misura non marginale, dalla capacità dei partiti di esprimere ciò che emerge nei diversi ambiti della vita economica e sociale, di favorire la partecipazione, di allenare al confronto. I partiti sono chiamati a rispondere alle domande di apertura che provengono dai cittadini e dalle forze sociali. Senza partiti coinvolgenti, così come senza corpi sociali intermedi, il cittadino si scopre solo e più indifeso. Deve poter far affidamento sulla politica come modalità civile per esprimere le proprie idee e, insieme, la propria appartenenza alla Repubblica. Il Parlamento ha davanti a sé un compito di grande importanza perché, attraverso nuove regole, può favorire una stagione di partecipazione»*⁶⁴.

Abstract

Le modalità di esercizio del voto toccano le arterie più delicate del cuore dell'ordinamento giuridico democratico, poiché regolano i meccanismi di trasmissione del potere, della rappresentanza e della sovranità popolare. Esse risentono dei cambiamenti della società e nel corso dei secoli hanno assunto forme e dinamiche diverse: partendo dall'ostrakon, passando per la scheda cartacea, fino ad arrivare all'utilizzo dei dispositivi elettronici. Oggi, in Italia, nel pieno della cosiddetta rivoluzione digitale, il dibattito sull'aggiornamento delle tecniche di voto si è riaperto in maniera evidente e non si preannuncia di breve durata. Partendo dall'analisi delle modalità di voto negli ultimi tre importanti appuntamenti elettorali del 2022 (le elezioni politiche italiane, le presidenziali brasiliane e le midterm elections americane), il presente contributo intende illustrare i limiti e le innovazioni delle votazioni in Brasile, Stati Uniti e Italia, per comprendere se l'utilizzo della tecnologia in ambito elettorale sia la naturale evoluzione dell'esercizio di voto per l'elettore moderno.

Parole chiave: voto, elezioni, digitalizzazione, partecipazione, fiducia.

Abstract

The methods of exercising the vote touch the most delicate arteries of the heart of the democratic legal system, since they regulate the mechanisms of transmission of power, representation and popular sovereignty. They are affected by the changes in society and over the centuries they have taken on different forms and dynamics: starting from the ostrakon, passing through the ballot paper, up to the use of electronic machines. Today, in Italy, in the midst of the so-called digital revolution, the debate on updating

⁶⁴ Vd. *Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Parlamento nel giorno del giuramento*, 3 febbraio 2022, disponibile al link <https://www.quirinale.it/elementi/62272>.

voting techniques has clearly resumed and does not promise to be short-lived. Starting from the analysis of voting methods in the last three important electoral appointments of 2022 (the Italian political elections, the Brazilian presidential elections and the American midterm elections), this paper aims at explaining the limits and innovations of voting in Brazil, the United States and Italy, in order to understand whether the use of technology in the electoral field is the natural evolution of voting for the modern voter.

Keywords: vote, elections, digitization, participation, trust.